



**Comune di Monza**

**Disciplinare di gara per l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014**

CIG 7632510281

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. PREMESSE .....   | 3  |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....  | 3  |
| 2.1 Documenti di gara .....   | 3  |
| 2.2 Chiarimenti .....   | 3  |
| 2.3 Comunicazioni.....  | 4  |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....  | 4  |
| 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....   | 5  |
| 4.1 Durata .....  | 5  |
| 4.2 Opzioni e rinnovi.....  | 6  |
| 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....                            | 6  |
| 6. REQUISITI GENERALI.....  | 7  |
| 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....   | 7  |
| 7.1 Requisiti di idoneità .....   | 7  |
| 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....   | 8  |
| 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....   | 9  |
| 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,<br>geie 10 |    |
| 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....                  | 11 |
| 8. AVVALIMENTO .....  | 11 |
| 9. SUBAPPALTO .....   | 12 |
| 10.GARANZIA PROVVISORIA.....  | 12 |
| 11.SOPRALLUOGO .....  | 14 |
| 12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....   | 15 |
| 13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ....                           | 15 |
| 14.SOCCORSO ISTRUTTORIO .....   | 17 |
| 15.CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....   | 17 |
| 15.1 Domanda di partecipazione.....   | 18 |
| 15.2 Documento di gara unico europeo.....   | 23 |
| 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....  | 25 |
| 16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....  | 29 |
| 17.CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....   | 31 |
| 18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....  | 32 |
| 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....  | 32 |
| 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....             | 37 |
| 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....           | 37 |
| 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....   | 38 |
| 19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE<br>AMMINISTRATIVA.....      | 39 |
| 20.COMMISSIONE GIUDICATRICE .....   | 40 |
| 21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ..                             | 40 |
| 22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....  | 41 |
| 23.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....  | 41 |
| 24.CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....  | 42 |
| 25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....   | 43 |
| 26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....   | 43 |

## **1. PREMESSE**

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati del Comune di Monza, da affidarsi mediante procedura aperta ad evidenza pubblica e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016. Eventuali offerte anomale verranno valutate ai sensi art.97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016. Con determina a contrarre n. 2200 del 28/09/2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei RU. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Monza [codice NUTS: ITC4D]

CIG 7632510281

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Alberto Gnoni

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 Documenti di gara**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti complementari (anche se non materialmente allegati) la documentazione di gara comprende:

- la modulistica complementare di gara
- il bando di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA)
- Descrizione del territorio, dati propedeutici alla redazione della proposta tecnica migliorativa ed Ordinanze del Comune di Monza per la regolamentazione del servizio (Allegato 2 al CSA)
- il "Disciplinare tecnico prestazionale" (di seguito DTP, Allegato 3 al CSA);
- gli elaborati grafici su supporto elettronico "Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento" allegati ai rispettivi DTP (Allegato 4 al CSA);
- DUVRI (Allegato 5 al CSA);
- Schema di contratto (Allegato 6 al CSA);
- Sottoscrizione del Codice etico adottato il Comune di Monza il 29/12/2012 (Allegato 7 al CSA)

Il presente appalto è stato redatto in conformità al dettato normativo del Decreto Ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), al Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed alle Linee guida regionali di cui al documento denominato "Linee guida per la costruzione di un capitolato per l'affidamento dei servizi di igiene urbana" approvato con D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5105. Gli operatori economici interessati potranno consultare ed acquisire direttamente e liberamente i documenti di gara dal sito internet della stazione appaltante all'indirizzo <https://www.comune.monza.it>. Il servizio gare del Comune di Monza pubblicherà presso l'Osservatorio Regionale Lombardia (ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 06/04/ 2001).

### **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [appalti@comune.monza.it](mailto:appalti@comune.monza.it), almeno **10 giorni**, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**entro il 09/11/2018**).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.

74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, (**entro il 13/11/2018**), mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it)  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto e per esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie realizzative del servizio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

| n.   | Descrizione servizi/beni   | CPV        | Tipologia prestazione | Importo annuale iva esclusa | Imp. ann. Iva escl. servizi base | Imp. ann. Iva escl. serv. opzionale |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici                                     | 90500000-2 | P (principale)        | € 720.401,74                | € 720.401,74                     |                                     |
| 2  | Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani  | 90511100-3 | P (principale)        | € 7.091.496,54              | € 7.023.639,62                   | € 67.856,91                         |
| 3  | Servizi di trasporto rifiuti   | 90512000-9 | P (principale)        | € 884.645,04                | € 694.645,68                     | € 189.999,36                        |
| 4  | Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi | 90600000-3 | P (principale)        | € 1.222.369,45              | € 1.073.084,24                   | € 149.285,21                        |
| 5  | Spazzamento strade   | 90612000-6 | P (principale)        | € 3.542.440,62              | € 3.433.869,56                   | € 108.571,06                        |
| 6  | Servizi di sgombero neve   | 90620000-9 | S (secondaria)        | € 121.511,13                | € 53.654,21                      | € 67.856,91                         |
| 7  | Sistemi di informazione ambientale   | 90714100-6 | S (secondaria)        | € 291.664,14                | € 291.664,14                     |                                     |
| 8  | Servizi di pulizia e disinfezione  | 90900000-6 | S (secondaria)        | € 268.271,06                | € 268.271,06                     |                                     |
| 10   | Servizi di rimozione di amianto  | 90650000-8 | S (secondaria)        | € 40.714,15                 |                                  | € 40.714,15                         |
| 11   | Servizi di disinfezione e disinfezione di aree urbane o rurali                     | 90670000-4 | S (secondaria)        | € 27.142,77                 |                                  | € 27.142,77                         |
| 12   | Servizi di rimozione di graffiti   | 90690000-0 | S (secondaria)        | € 27.142,77                 |                                  | € 27.142,77                         |
| 13   | Servizi ambientali   | 90700000-4 | S (secondaria)        | € 678.569,15                |                                  | € 678.569,15                        |
| 14   | Servizi di consulenza per questioni ambientali                                     | 90713000-8 | S (secondaria)        | € 3.038,17                  | € 3.038,17                       |                                     |
| 15   | Servizi di controllo della qualità ambientale                                      | 90714500-0 | S (secondaria)        | € 9.114,50                  | € 9.114,50                       |                                     |
| Importo totale annuale servizi primari                   |  |            |                       | € 13.461.353,39             | € 12.945.640,84                  | € 515.712,55                        |
| Importo totale annuale servizi secondari                 |  |            |                       | € 1.467.167,83              | € 625.742,09                     | € 841.425,74                        |
| <b>IMPORTO TOT. A BASE DI GARA INCL. ONERI SICUREZZA</b> |  |            |                       | <b>€ 14.928.521,22</b>      | <b>€ 13.571.382,93</b>           | <b>€ 1.357.138,29</b>               |

Il corrispettivo annuo dell'appalto posto a base di gara per i servizi base risulta pari a **€ 13.530.668,78**

(tredicimilionicinquecentotrentamilaseicentosessantotto/78) i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € **40.714,15** (quarantamilasettecentoquattordici/15) i.v.a. esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto per i servizi base posti a base di gara per i 5 anni di durata ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. è pari a € **67.653.343,90** (sessantasettemilioneisecentocinquantatremilatrecentoquarantatre/90) i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € **203.570,74** (duecentotremilacinquecentosettanta/74) i.v.a. esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto per i servizi base posti a base di gara per gli ulteriori 2 anni di opzione condizionata di possibile prolungamento della durata ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. è pari a € **27.061.337,56** (ventisettemilioneisessantunomilatrecentotrentasette/56) i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € **81.428,30** (ottantunomilaquattrocentoventotto/30) i.v.a. esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto per i servizi base posti a base di gara per 5 anni + opzione condizionata di 2 anni ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. è pari a € **94.714.681,46** (novantaquattromilioneisettecentoquattordicimilaseicentoottantuno/46) i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi nonché gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a € **284.999,04** (duecentoottantaquattromilanovecentonovantanove/04) i.v.a. esclusa.

Il valore massimo dei servizi opzionali per l'intera durata dell'appalto risulta pari a € **9.471.468,15** (novemilioniquattrocentosettantunomilaquattrocentosessantotto/15) i.v.a. esclusa e esclusi al massimo € **28.499,90** (ventottomilaquattrocentonovantanove/90) i.v.a. esclusa per oneri indiretti di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

Il valore a base d'asta complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i sette anni massimi di durata dell'appalto è quindi pari a € **104.186.149,60** (centoquattromilioneicentoottantaseimilacentoquarantannove/60) i.v.a. esclusa, esclusi € **313.498,95** (trecentotredicimilaquattrocentonovantotto/95) i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

Il valore a base d'asta complessivo stimato (ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.) relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i sette anni massimi (5 più opzione condizionata di 2 anni) di durata dell'appalto compresa ulteriore eventuale proroga di 6 mesi è quindi pari a € **111.628.017,43** (centoundicimilioneisecentoventottomiladiciassette/43) i.v.a. esclusa, ed esclusi € **335.891,73** (trecentotrentacinquemilaottocentonovantuno/73) i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato un costo annuale pari ad € **8.022.003,43** iva esclusa calcolati sulla base dei seguenti elementi cautelativi: costo personale operativo con contratto Fise-Assoambiente in tabella parametrata A (quella più onerosa) al netto dei costi riferiti alle spese generali e di gestione del personale.

Ulteriori servizi opzionali di cui all'art. 26 del Disciplinare tecnico prestazionale allegato al Capitolato speciale d'appalto dovranno essere quotati nei Moduli 9\_SC e 9\_AT.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

Il contratto avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nell'atto di consegna del servizio e presumibilmente dal 27 febbraio 2019 alla data del 26 febbraio 2024.

#### **4.2 Opzioni e rinnovi**

L'opzione di estensione automatica di ulteriori 2 anni è condizionata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato del 70% di raccolta differenziata ed all'esito complessivamente positivo delle indagini di customer satisfaction sull'esecuzione dei servizi erogati la cui valutazione e realizzazione, nel secondo, terzo e quarto anno di esecuzione dei servizi, sarà realizzata a cura del Comune di Monza con spese a carico dell'amministrazione comunale. La valutazione dell'esito complessivo delle indagini della customer satisfaction di cui sopra sarà redatta entro il primo semestre del quinto anno in modo indipendente dall'authority nazionale di sorveglianza e/o regolazione. Il raggiungimento dell'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e gli esiti positivi della suddetta indagine di customer satisfaction costituiranno quindi motivi di esercizio della facoltà dell'opzione di estensione di ulteriori 2 anni da parte dell'Amministrazione comunale. La durata del contratto decorre dalla data del verbale di consegna del servizio

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi. Il valore del servizio base nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad € **6.765.334,39 (seimilionesettecentosessantacinquemilatrecentotrentaquattro/39) I.V.A. esclusa** ed esclusi € **20.357,07 (ventimilatrecentocinquantasette/07) I.V.A. esclusa** per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Il valore massimo degli eventuali servizi opzionali nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad € **676.533,44 (seicentoseittemilacinquecentotrentatre/44) I.V.A. esclusa** ed esclusi € **2.035,71 (duemilatrentacinque/71) I.V.A. esclusa** per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice etico costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 Requisiti di idoneità**

- a) iscrizione alla Camera del Commercio per attività coerenti con i servizi oggetto dell'appalto;
- b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex DM 120/2014) e relativo aggiornamento per la **categoria 1 Classe B** o superiore e per le **Classi F delle Categorie 4 e 5**.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex DM 120/2014) e relativo aggiornamento per la categoria 1 classe B o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 4 e 5 (Classi F) di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalla mandataria.

## 7.2 **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Si richiedono rispettivamente:

- a. idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità al comma 4, lett. a) e b) dell'art. 83 - *Criteri di selezione e soccorso istruttorio* del D.Lgs. 50/2016, almeno da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93. Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto a) devono essere presentate:
  - i. da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
  - ii. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui al comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'associazione temporanea, ovvero, il consorzio ed il consorziato ovvero l'aggregazione di rete siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare in conformità all'art. 47, della direttiva 2004/18/CE, una idonea copertura assicurativa relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad **€ 3.000.000,00** per rischi professionali. La prova del requisito di cui al presente punto 7.2 è fornita dalle dichiarazioni rese dagli istituti bancari e/o dalla polizza assicurativa inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico e materialmente allegati nella Busta A:

- b. la realizzazione, negli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, di un fatturato complessivo di impresa nel triennio non inferiore ad **€ 67.178.350,00** I.V.A esclusa. Le motivazioni che hanno determinato l'individuazione del suddetto fatturato complessivo di impresa minimo in misura inferiore al limite massimo previsto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sono principalmente legate alla corretta individuazione del migliore equilibrio nell'applicazione del principio della cosiddetta "favor participationis" con l'esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente solide dal punto di vista finanziario ed economico e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti della stazione appaltante. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all'art. 45 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria
- c. la realizzazione, negli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, di un fatturato complessivo di impresa specifico nel triennio per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta domiciliare dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana), di cui al precedente articolo 3, non inferiore complessivamente ad **€ 33.589.175,00** I.V.A. Esclusa. Le motivazioni che hanno determinato l'individuazione del suddetto fatturato specifico minimo di impresa in misura inferiore al limite massimo previsto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sono principalmente legate alla corretta individuazione del miglior equilibrio dell'applicazione del principio della cosiddetta "favor participationis" con l'esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente preparate dal punto di vista tecnico in ambiti analoghi a quelli previsti nella presente gara e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni tecnici da assumere nei confronti della stazione appaltante.. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all'art. 45 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I risultati economico - finanziari di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce "ricavi delle vendite e prestazioni" e non dal conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti;

Nell'ipotesi di consorzi di cui comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti secondo quanto stabilito nel successivo punto 7.5 punta a).

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono richiesti al fine di consentire la selezione di operatori affidabili, con effettiva operatività industriale, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura

aziendale adeguati, e con esperienza nel settore della gara in considerazione della specificità tecnica dei compiti che dovranno essere svolti, trattandosi di servizi rivolti alla collettività. Tali requisiti forniscono garanzie di ricevere offerte serie ed affidabili, evitando altresì che operatori non addentro allo specifico settore di attività possano presentare offerte non sufficientemente ponderate, con conseguente discapito dell'utenza.

La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.2, lett. b) e c) è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA, inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- a) l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2015, 2016 e 2017, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta dei rifiuti, il trasporto e lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana) di cui al precedente articolo 3. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente di tipo pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2016 non inferiore a **100.000 abitanti residenti con almeno un comune di 50.000 o più abitanti residenti**. La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.3, lett. a) è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, del bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2016, data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto, inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.
- b) l'elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati nel triennio 2015, 2016 e 2017. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha gestito nel triennio 2015, 2016 e 2017, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione residenti alla data del 31/12/2016 non inferiore a **50.000 abitanti**, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al **50%** (inteso quale miglior valore raggiunto almeno in un anno nel triennio 2015, 2016 e 2017).  
La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.3, lett. b) è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, del bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2016, data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto, resa di raccolta differenziata raggiunta (valore migliore del triennio 2015/2016/2017), inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.
- c) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per *i servizi di igiene urbana*, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- d) possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato.

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui al presente punto 7.3 lett. a), b) verrà fornita mediante certificazione/autodichiarazione di cui ai **Moduli 4 e 5**. In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti a) e b) devono essere posseduti nel suo complesso, dal consorzio o dall'associazione temporanea d'impresa. In considerazione dell'oggetto dei requisiti tecnici richiesti tali requisiti, nel caso di ATI verticali, devono essere posseduti dalla mandataria. In caso di Consorzi di cui

all'art. 45 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. i requisiti di cui al precedente punto 7.3 lettere a) e b) devono essere posseduti nel loro complesso dal Consorzio stabile o dalle consorziate esecutrici.

La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.3 lett. a), b) verrà fornito mediante documentazione risultante dai registri o documenti equipollenti (visura CCIAA, autorizzazioni, certificati, ecc.) da cui risulti l'iscrizione di cui alle lettere a) e b), inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

Per il requisito relativo alle certificazioni di cui al precedente punto 7.3 lett. c) e d) l'autodichiarazione è inserita nel **Modulo 4**. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto dal soggetto mandatario o indicato come tale e dai soggetti mandanti che eseguiranno effettivamente il servizio ovvero dal Consorzio. La comprova dei requisiti di cui al presente punto 7.3 lett. c), d) verrà fornito mediante documentazione risultante dai registri o documenti equipollenti (autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni ecc.) da cui risulti la certificazione di cui alle lettere c) e d), inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

- e) il possesso (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo), ovvero, l'impegno ad acquisirlo a titolo definitivo entro 6 mesi dalla stipula del contratto, di almeno un cantiere-deposito ubicato entro 6 km dal confine del Comune di Monza secondo le prescrizioni dell'art. 33 del C.S.A., idoneo ed adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d'uso. In caso di raggruppamento di concorrenti il cantiere-deposito in questione deve essere posseduto dalla mandataria, ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara.

La comprova del requisito di cui al presente punto 7.3 lett. e) è fornita dal titolo attestante il possesso del cantiere (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probante) registrato nelle forme di legge ovvero, in caso di acquisizione successiva, da documentazione di impegno resa attraverso la dichiarazione del **Modulo 6**, inseriti nell'AVCpass dall'operatore economico

- f) l'impegno ad acquisirli a titolo definitivo entro i primi 6 mesi dalla stipula del contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nell'art. 32 del capitolato speciale d'appalto e nella documentazione a base di gara, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti il possesso dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica sono riferite alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara.

La comprova del requisito è fornita dalla dichiarazione presente al **Modulo 7** allegato al Disciplinare di Gara resa dall'operatore economico.

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.a)**

deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex DM 120/2014) e relativo aggiornamento per la categoria 1 classe B o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 4 e 5 (Classi F) di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalla mandataria.

Per le Cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi, iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi presso il Ministero delle Attività produttive oltre all'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali, comprese altre specifiche richieste in sede di Disciplinare di Gara.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento. Gli stessi requisiti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte.

### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex DM 120/2014) e relativo aggiornamento per la categoria 1 classe B o superiore e per le altre attività incluse nelle Categorie 4 e 5 (Classi F) di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento. Gli stessi requisiti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della

garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza all'organo competente dell'amministrazione comunale, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE o i relativi Moduli della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per l'avvalimento deve essere compilato l'apposito **Modulo 11**.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (conformemente al **Modulo 1**) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti o i relativi Moduli. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

E' fatto divieto di affidare servizi in subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del

contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito
- b. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
  - in contanti, con assegno circolare intestato al comune di Monza o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci 6 Monza - che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara.

- c. - mediante bonifico intestato al Comune di Monza sull'IBAN IT 62 O 05584 20400 000000007011 Banca Popolare di Milano – Agenzia 121 – Piazza Carducci Monza, avendo cura di indicare come causale il codice CIG della presente gara e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato, fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari%20non%20abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al D.M. 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento o conformi ai nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta estendibile di ulteriori 90 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo sul territorio del Comune di Monza è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali.

Per tale incombenza da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il giorno **09/11/2018** dovrà essere contattato per concordare un appuntamento, il Dirigente del Settore Ambiente e Energia, Arch. Carlo Maria Nizzola Tel. 039-2043420 e-mail [cnizzola@comune.monza.it](mailto:cnizzola@comune.monza.it)

La richiesta di sopralluogo deve essere comunque formalizzata con l'invio alla pec [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it) ad oggetto: "**COMUNICAZIONE RISERVATA – RICHIESTA SOPRALLUOGO – GARA CIG 7632510281**" e riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **due** giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, dal procuratore o dal rappresentante legale o dal direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che deve essere allegato nella documentazione della Busta A.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, dal procuratore o dal direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale, dal procuratore o dal direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n.1300 del 20/12/2017 pubblicata sulla GURI n.22 il 27/01/2018.e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, **dalle ore 8,30 alle ore 12:00 presso il Servizio C.U.A. - Gare e Contratti – 1° piano Palazzo Municipale – p.zza Trento e Trieste, Monza.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 19/11/2018.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

**CIG 7632510281 procedura aperta per Gara per l'appalto del Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014**

**Scadenza offerte: ORE 12,00 del 19/11/2018 – NON APRIRE**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

**"A - Documentazione amministrativa"**

**"B - Offerta tecnica"**

**"C - Offerta economica"**

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai moduli sotto riportati dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.monza.it>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi, delle dichiarazioni sostitutive e/o del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. Le irregolarità essenziali coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. Ai fini della sanatoria di cui al presente articolo la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non superiore a 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente.

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a. **dichiarazioni sostitutive** redatte conformemente al **Modulo 3**, al **Modulo 4** e al **Modulo 5** sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria e tecnica per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria.
- b. **dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modulo 2** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
- c. **dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modulo 11** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - 1) dichiarazione che attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
  - 4) *(solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio, nel caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione)* attesa che l'impresa ausiliaria metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individuerà con proprie linee guida.
- d. dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono ai sensi del comma 5 dell'art. 89 - *Avvalimento*, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto.  
Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto. L'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto. Pertanto il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione in modo determinato e specifico.
- f. dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui al Decreto 6 giugno 2012 del Ministero dell'Ambiente (Allegato 1 al CSA).

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, utilizzando i Moduli predisposti dalla Stazione appaltante come di seguito esplicitato:

### **15.1 Domanda di partecipazione**

**l) dichiarazione sostitutiva-domanda di partecipazione** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conformemente al **Modulo 1**. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente si obbliga altresì ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni da parte dell'Ente. La dichiarazione resa da soggetto munito di procura dovrà essere corredata di originale o copia autentica ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale. Con essa il concorrente dichiara:

- 1) di partecipare alla procedura in oggetto;
- 2) di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L124 del 20/05/2003);
- 3) che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegata ai disciplinari tecnici prestazionali –

- avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio
- 5) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati dalla stazione appaltante e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
  - 6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
  - 7) di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto;
  - 8) le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, indicando la terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 (**Modulo 1**);
  - 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
  - 10) che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
  - 11) fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016, di acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione presentata ovvero di non acconsentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali [in mancanza di allegato diniego - indicante le parti sottratte all'accesso - la dichiarazione si intenderà assertiva];
  - 12) [solo per i consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016] la tipologia di consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre e per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 intendano eseguire in proprio l'appalto, dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.
  - 13) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere iscritto all'Albo Nazionale delle società Cooperative (n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_) e nel Registro Prefettizio (Sezione \_\_\_\_\_);
  - 14) di aderire o meno a consorzi.

*Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.*

*Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:*

- a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*
- b) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*
- c) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.*

**II) dichiarazione sostitutiva** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conformemente ai Moduli 2 e 2/a, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016:
  - ✓ dei direttori tecnici;
  - ✓ del titolare per le imprese individuali;
  - ✓ dei soci per le società in nome collettivo;
  - ✓ dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
  - ✓ responsabili tecnici risultanti dalle dichiarazioni rilasciate all'Albo gestori;
  - ✓ per gli altri tipi società o consorzi: dei membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, entrambi i soci); i titolari di poteri institori ex art.2203 del c.c. e i procuratori speciali come interpretato dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 relative nuove indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE;
- 2) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 cessati dalle cariche, oppure indica l'elenco degli eventuali cessati;
- 3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016;
- 4) che nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, di cui ai precedenti punto 1) , non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016]:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/90, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del D.Lgs 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice penale;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'art. 1 del D.Lgs 109/2007 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs 24/2014;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*Oppure*

in presenza di condanne, l'elenco di tutte, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la

- riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 4), dovranno essere riportate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- 5) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resto fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia [art. 80 comma 2 del D.Lgs 50/2016]
  - 6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti [art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016]
  - 7) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016 [art. 80 comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016]
  - 8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016 [art. 80 comma 5, lettera b) del D.Lgs 50/2016]
  - 9) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità [art. 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016]
  - 10) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile [art. 80 comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016]
  - 11) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 80 comma 5, lettera e) del D.Lgs 50/2016]
  - 12) di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 [art. 80 comma 5, lettera f) del D.Lgs 50/2016]
  - 13) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere [art. 80 comma 5, lettera f-bis) del D.Lgs 50/2016]
  - 14) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [art. 80 comma 5, lettera f-ter) del D.Lgs 50/2016]
  - 15) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione [art. 80 comma 5, lettera g) del D.Lgs 50/2016]
  - 16) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa [art. 80 comma 5, lettera h) del D.Lgs 50/2016]
  - 17) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999 ovvero di non essere soggetta o di aver ottemperato [art. 80 comma 5, lettera i) del D.Lgs 50/2016]
  - 18) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 689/1981 [art. 80 comma 5, lettera l) del D.Lgs 50/2016]
  - 19) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, oppure che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale [art. 80 comma 5, lettera m) del D.Lgs 50/2016]

*Oppure*

che l'impresa si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice .....(specificare la situazione) e allega la seguente documentazione .....(specificare ed elencare i documenti allegati);

- 20) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi art. 37 del D.L. 78/2010 e ne indica gli estremi;

*La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modulo 2A deve essere resa, per i medesimi soggetti anche per il modulo 2:*

- ✓ *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- ✓ *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- ✓ *nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre;*
- ✓ *nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;*
- ✓ *nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore indicato dal concorrente*

*La dichiarazione per i soggetti terzi di cui al co.3, può essere resa dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza oppure nel caso in cui non renda la dichiarazione per conto terzi, la stessa deve essere resa da ogni soggetto singolarmente nel modello 2a*

*Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico o il suo subappaltatore che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

**III) Dichiarazioni sostitutive**, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente al **Modulo 3**, al **Modulo 4**, al **Modulo 5**, al **Modulo 6** e al **Modulo 7** sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

- 2) di essere iscritto presso il registro imprese della Camera di Commercio (o nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività coerenti a quella oggetto della gara; *[il concorrente dovrà indicare il relativo codice di iscrizione]. (Modulo 3)*
- 3) di essere iscritto all'Albo Nazionale gestori Ambientali per le categorie e le classificazioni ex D.M 120/2014 prescritte per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto; **(Modulo 3)**
- 4) di essere in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001; **(Modulo 2)**
- 5) di avere realizzato negli esercizi 2015, 2016 e 2017 un fatturato globale d'impresa complessivo non inferiore ad **€ 67.178.350,00 I.V.A. Esclusa** precisando il fatturato globale annuo; **(Modulo 3)**
- 6) di avere realizzato negli esercizi 2015, 2016 e 2017 un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta domiciliare dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana), così come specificati all'art. 3 del disciplinare, complessivamente non inferiore ad **€ 33.589.175,00 I.V.A. Esclusa** precisando il fatturato specifico annuo **(Modulo 3)**
- 7) avere eseguito nel triennio 2015, 2016 e 2017 almeno uno o più appalti di servizi così come specificati all'art. 3 del disciplinare per conto di un committente pubblico (raccolta dei rifiuti, il trasporto e lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana), avente un

- bacino di utenza o una popolazione residente alla data del 31/12/2016 non inferiore a **100.000 abitanti residenti con almeno un Comune con 50.000 o più abitanti residenti**; *[il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2016, la data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto]; (Modulo 4)*
- 8) di avere eseguito negli anni 2015, 2016 e 2017 almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico in un Comune avente una popolazione residente alla data del 31/12/2016 non inferiore a **50.000 abitanti residenti**; raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata **non inferiore al 50%**, inteso quale migliore valore aggiunto almeno in un anno nel triennio 2015, 2016 e 2017. *(il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2016, la data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto, resa di raccolta differenziata raggiunta (valore migliore del triennio 2015/2016/2017)); (Modulo 5)*
- 9) di possedere (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) almeno un cantiere-deposito ubicato entro 6 km dal confine del Comune di Monza conforme alle prescrizioni dell'art. 33 del C.S.A, *[il concorrente dovrà indicare l'ubicazione del cantiere, il titolo attestante il possesso del cantiere (proprietà, locazione, comodato o altro titolo probante) ovvero di impegnarsi ad acquisirlo a titolo definitivo entro 6 mesi dalla stipula del contratto]; (Modulo 6)*
- 10) di disporre dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero di impegnarsi ad acquisirle entro 6 mesi dalla stipula del contratto; **(Modulo 7)**

**IV) dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando e completando il **Modulo 8 – DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERSONALE** predisposto dalla stazione appaltante, contenente:

**e1)** l'impegno ad assumere prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, idoneo personale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 31, del Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 - *Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*, l'I.A., compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, dovrà prioritariamente assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale assunte a tempo determinato ed indeterminato dal precedente appaltatore, così come specificato dalla sentenza del Consiglio di Stato N. 2637 del 26 maggio 2015;

**e2)** l'impegno espresso e privo di ogni condizione ad **accettare l'applicazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente** e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, e **quindi a rilevare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il personale attualmente in servizio presso l'Appaltatore cessante, a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità, e mantenendo l'anzianità maturata-fino a quel momento.** In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta congiuntamente dai componenti dell'associazione temporanea e dal consorzio.

*Si precisa che le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità ai Moduli sopra riportati, devono essere rese:*

- ✓ *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- ✓ *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;*
- ✓ *nel caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.*

## **15.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila e trasmette in formato elettronico con CD non modificabile all'interno della busta

amministrativa il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche e comunicati (Comunicato del MIT del 30-03-2018) messo a disposizione tra la documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (**Allegato 1 al CSA**) di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di presa visione dei luoghi;
17. la sottoscrizione del codice etico
18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

In caso di partecipazione di consorzio e di RTI la sottoscrizione del punto 17) è a cura del legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, dal consorzio e dalle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto. In caso di avvalimento la sottoscrizione è prevista anche dall'impresa ausiliaria.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;

L'offerta tecnica, da redigersi in almeno tre esemplari cartacei ed uno in formato digitale (cd-rom con file in formato pdf stampabile ma non editabile), deve contenere una proposta tecnico-organizzativa comprensiva degli allegati **per un massimo di 300 facciate numerate formato A4** (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), **interlinea 1,5, arial 11** che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

- un elaborato con tabelle riepilogative del personale, mezzi e attrezzature impiegati;
- un elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative;
- un elaborato che descriva le attività di comunicazione;
- la descrizione dettagliata delle modalità di espletamento dei servizi con il personale minimo impiegato, i mezzi, le attrezzature e i materiali che verranno impiegati;
- elaborati grafici rappresentativi delle modalità di raccolta e dei servizi di spazzamento.

Gli elaborati grafici esplicativi dei servizi proposti sono inclusi nel computo delle pagine anche se costituenti elaborati a se stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 15.

Nella relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 202 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., redatta in modo coerente con le informazioni contenute nell'allegato "Descrizione del territorio, dati propedeutici alla redazione della proposta tecnica migliorativa e documenti del Comune di Monza per la regolamentazione del servizio" (Allegato 2 al CSA), l'offerente dovrà proporre alla Stazione appaltante un proprio Piano operativo contenente tra l'altro:

- obiettivi annuali di raccolta differenziata, uguali o superiori al 70% che saranno anch'essi oggetto di valutazione da parte dell'Ente, il cui mancato raggiungimento comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'art. 20 del presente C.S.A. salvo i casi di risoluzione anticipata;
- obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti coerenti o migliorativi rispetto a quelli riportati nel D.T.P. e degli obiettivi previsti dal cap. 10 "Obiettivi sulla gestione dei rifiuti urbani" del PRGR potenziando i sistemi di raccolta differenziata per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con gli enti committenti;
- azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti, modalità e tempi di attuazione e competenze e numerosità del personale necessario;
- illustrazione schematica dettagliata del numero complessivo di risorse che ritengono necessarie per lo svolgimento a regola d'arte di tutti i servizi oggetto dell'affidamento, nessuno escluso, precisando

i profili professionali, le mansioni, i previsti livelli di inquadramento, le riserve considerate per la sostituzione assenze;

- eventuale peso previsto sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico;
- ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa associato;
- le modalità garantite dall'I.A. per l'eventuale supporto nella definizione dei criteri di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali provenienti dalle utenze domestiche;
- le azioni specifiche per incrementare la raccolta differenziata presso le grandi utenze (carcere, ospedale, struttura sanitarie, autodromo, palestre, istituti scolastici, altro);
- i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel corso di eventi (anche nella giornata di domenica) prevedendo specifiche linee guida;
- le modalità garantite dall'I.A. per la diffusione del compostaggio domestico e/o di comunità e per migliorarne l'efficacia;
- modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
- individuazione di luoghi e modalità per il supporto al comune di Monza per l'implementazione di infrastrutture finalizzate alle attività di riutilizzo dei beni (Centri del riuso) in corso di realizzazione;
- puntuale individuazione delle modalità di esecuzione dei servizi di pulizia e lavaggio del suolo pubblico, strade e dei marciapiedi (con particolare attenzione agli edifici comunali e monumentali) diversificati e con frequenze variabili in funzione delle caratteristiche viabilistiche e del grado di frequentazione delle singole vie attraverso tecniche, mezzi e attrezzature all'avanguardia per massimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio e nel contempo ridurre i disagi e l'impatto ambientale (es. lance d'acqua)
- incremento dei km minimi previsti per il trasporto dei rifiuti alle destinazioni di trattamento e smaltimento;
- ulteriore incremento il numero di cestini in città e la relativa omogeneizzazione sperimentando l'utilizzo di cestini per la raccolta differenziata a partire da tutte le aree verdi cittadine oltre all'utilizzo di cestini intelligenti già precedentemente menzionati;
- maggiore dotazione di posacenere anche attraverso una convenzione con le Associazioni dei commercianti;
- supporto tecnico nella fase di redazione di un nuovo regolamento comunale di igiene urbana;
- attivazione di raccolte su chiamata dei tessili sanitari;
- programmazione di azioni di prevenzione contro l'abbandono dei rifiuti e interventi di rimozione dei rifiuti anche nel Lambro/Lambretto, Canale Villoresi e reticolo idrico minore.

È facoltà del concorrente presentare varianti migliorative al progetto posto a base di gara e tali varianti risultano ammissibili esclusivamente se non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In specifico i requisiti minimi che le varianti migliorative devono rispettare sono i seguenti:

- a) frequenze di raccolta minime e standard di servizi minimi indicati nel DTP;
- b) modalità di raccolta porta a porta;
- c) requisiti minimi delle attrezzature per la raccolta delle frazioni differenziate e non differenziate.

Le Imprese potranno quindi proporre varianti migliorative rispetto a:

- eventuali variazioni all'organizzazione logistica del servizio (esempio giorni ed orari di raccolta);
- miglioramento delle modalità di spazzamento manuale e meccanizzato;
- servizi aggiuntivi di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i flussi di rifiuti;
- utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
- progettazione della campagna di comunicazione e distribuzione dei contenitori;
- incremento della distanza minima già ricompresa nel canone per il trasporto agli impianti di trattamento;

- incremento di frequenze delle varie raccolte con l'eccezione della raccolta del residuo delle utenze domestiche e non domestiche poiché l'amministrazione comunale ritiene strategico non rendere troppo frequente la raccolta dei rifiuti non differenziati;
- l'I.A. potrà proporre un incrementato del numero di cestini in città rispetto al numero minimo previsto e l'eventuale sperimentazione dell'utilizzo di cestini per la raccolta differenziata a partire da tutte le aree verdi cittadine;
- sistemi di monitoraggio e interazione con l'Amministrazione comunale;
- tipologia delle attrezzature nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 al DTP.

L'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

Le modalità di presentazione delle varianti migliorative è tramite la redazione di uno specifico elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative oppure distinti capitoli all'interno della relazione tecnico-illustrativa con dettagliata esplicitazione delle migliorie garantite alla struttura e all'organizzazione dei servizi ed agli obiettivi minimi previsti. Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara. Le varianti migliorative sono remunerate con il corrispettivo a corpo che è da intendersi, quindi, comprensivo di tutte le varianti migliorative proposte dal concorrente.

L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare che è parte integrante e sostanziale del bando di gara.

Nel caso di soggetti di cui comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal consorzio. Nel caso di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE; se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso dovrà essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000). La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

### **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

**Nella Busta "C" – "Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione della gara, l'offerta economica, predisposta secondo il modello di cui al **Modulo 9/S-C** [Modello offerta per gli operatori economici singoli ed i consorzi], ovvero, **Modulo 9/AT** [Modello offerta per i costituendi raggruppamenti temporanei di operatori economici], contenente, tra l'altro:**

1. l'indicazione del ribasso, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul valore dell'appalto posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per rischi di natura interferenziale esclusi;
2. la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 nel Modulo 9 sub 1 e 2;
3. la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale;
4. la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico concorrente;

5. la dichiarazione che l'offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell'appalto e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall'Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara.
6. relazione economica giustificativa del ribasso offerto redatta secondo quanto stabilito nel **Modulo 10** del servizio base e dei servizi opzionali proposti, dettagliato nelle sue componenti principali (personale, ammortamenti, spese di manutenzione, spese per la comunicazione, costi di gestione, spese generali, spese materiali di consumo, ecc.) da redigersi in busta chiusa all'interno della busta C;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali ed offerte in forma condizionata.

In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per la stazione appaltante, salvo errore materiale palesemente riconoscibile.

Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa (ad esempio 8,355%) e saranno arrotondate d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolarmente e in caso di consorzio, dal legale rappresentante del consorzio stesso.

L'offerta economica, a pena di esclusione:

- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

- deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici concorrenti stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici dalle ulteriori disposizioni di Legge in materia, conferendo, tra l'altro, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per la valutazione dell'offerta economica è previsto un **massimo di 30 punti**; il punteggio sarà attribuito attraverso il **metodo della interpolazione lineare**, con le modalità che verranno successivamente indicate.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 70                |
| Offerta economica | 30                |
| TOTALE            | <b>100</b>        |

### **18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Criteri, parametri e fattori ponderali per l'individuazione dell'offerta tecnica che tengono conto dell'indicazione contenuta nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 13 febbraio 2014 di assegnare complessivamente ai criteri ambientali premianti punti tecnici in misura non inferiore al 15 % del punteggio totale disponibile. Si riporta di seguito la tabella esplicativa.

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

| Servizi/Funzionalità  | P.ti max | Criteri   | P.ti max       | Sub-criteri   | PUNTI D MAX     | PUNTI Q MAX   | PUNTI T MAX  | DESCRIZIONE ARGOMENTATA   |
|---|----------|---|----------------|---|-----------------|---|--|---|
| Per la valenza migliorativa del progetto tecnico, proposto dal concorrente, rispetto agli obiettivi e alle esigenze dell'Amministrazione comunale di miglioria dei servizi proposti dal concorrente e limitazione impatto ambientale. | 42       | Incremento della frequenza delle raccolte differenziate senza incremento di costo | Fino a 8 punti |   | Fino a 8 punti  |   |  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale incremento delle frequenze di RD per quanto riguarda in particolare le utenze non domestiche. Non verrà considerato come elemento migliorativo l'eventuale aumento della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato per le utenze domestiche  |
|   |          |   |                | Per proposte migliorative aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, si intenderanno quelle che apporteranno incrementi negli obiettivi di raccolta minimi previsti all'art. 20. Di ogni servizio migliorativo, dovranno essere descritte ed evidenziate nell'offerta tecnica le caratteristiche che concorreranno a migliorare i servizi. Costituiranno parametro di valutazione il numero e la tipologia delle migliorie proposte, la rilevanza dei servizi oggetto di appalto interessati dalle proposte di miglioramento, il livello di miglioramento dei servizi ed il livello di dettaglio qualitativo del progetto di miglioramento. Le proposte migliorative devono essere esclusivamente attinenti al servizio oggetto del presente appalto. | Fino a 30 punti | Per incremento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata (70 %) previsto all'art. 20 del C.S.A. in relazione all'applicazione delle penalità e premialità |  | Fino a 4 punti  |
|   |          |   |                | Posizionamento di cestini per la raccolta differenziata di tipo a petalo, in incremento, nella misura di almeno 100   |                 |   | 1 punto  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale incremento del numero di cestini di tipo a petalo da posizionare nel territorio comunale per una quantità minima di 100 cestini,   |
|   |          |   |                | Per proposte innovative di organizzazione della RD all'interno delle strutture comunali e statali (uffici pubblici, scuole pubbliche ecc.) presso i vari uffici/piani delle strutture   | Fino a 2 punti  |   |  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale formulazione di proposte innovative di organizzazione delle RD all'interno delle strutture pubbliche comunali con interventi che devono riguardare anche i vari uffici/piani delle suddette strutture (ad es. cestini specifici per la carta in ogni ufficio/classe).  |
|   |          |   |                | Per incremento delle quote di premialità che l'I.A. si impegna a riconoscere agli operatori in base ai risultati eventualmente raggiunti rispetto a quelle minime previste all'art. 20 (50 %).  |                 | Fino a 2 punti  |  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale incremento delle quote di premialità rispetto a quella minima del 50% che l'I.A., a discapito della propria quota, si impegna a riconoscere ai propri operatori in base ai risultati eventualmente raggiunti rispetto a quelle minime previste all'art. 20.  |
|   |          |   |                | Per miglioramento delle modalità di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a quelle minime stabilite del CSA mediante introduzione di sistemi innovativi   | Fino a 8 punti  |   |  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda le eventuali proposte tecniche di ulteriore miglioramento delle modalità di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a quelle minime stabilite del CSA mediante introduzione di sistemi innovativi che possano garantire l'ottimale esecuzione anche in assenza oppure limitando il più possibile l'utilizzo dei divieti di sosta per gli autoveicoli con particolare riguardo al mitigamento degli impatti (rumore e polveri) di tali servizi.                   |
|   |          |   |                | Per incremento delle risorse dedicate allo spazzamento e lavaggio strade rispetto agli standard minimi indicati nel CSA   |                 |   | Fino a 5 punti   | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale incremento delle risorse di personale e/o mezzi dedicate allo spazzamento e lavaggio strade rispetto agli standard minimi indicati nel CSA   |
|   |          |   |                | Per accurata definizione di un sistema di controllo in remoto dei servizi effettuati, senza incremento di costi   | Fino a 6 punti  |   |  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di un sistema per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo in remoto dei servizi effettuati ed in particolare: la tracciabilità dei rifiuti, la contabilizzazione delle utenze, il controllo e monitoraggio dello svolgimento dei servizi, la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dell'utenza e/o l'eventuale controllo in remoto del riempimento dei cestini stradali; |
|   |          |   |                | Per modalità innovative di pulizia e spazzamento del centro storico e dei luoghi interessati dalla presenza massiccia di foglie   | Fino a 2 punti  |   |  | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di modalità innovative di pulizia e spazzamento del centro storico e dei luoghi interessati dalla presenza massiccia di foglie (ad es. con aspiratori elettrici) con particolare riguardo al mitigamento degli impatti (rumore e polveri)   |
|   |          |   |                | Ai progetti che limiteranno l'impatto ambientale attraverso l'impiego di particolari veicoli.   | Fino a 4 punti  | Per l'impiego di veicoli con recupero dell'energia in frenata.  | Fino a 1 punti   |   |
|   |          |   |                | Per un maggiore impiego di veicoli con alimentazione elettrica, ibrida o a metano per l'esecuzione dei servizi rispetto a quello minimo richiesto nel C.S.A. e DTP  | Fino a 3 punti  |   | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale adozione di mezzi d'opera che, grazie all'alimentazione elettrica, ibrida o a metano, possano consentire una riduzione degli impatti ambientali (consumi, polveri fini) con specificazione della percentuale del valore economico di tali mezzi rispetto al totale dei costi dei mezzi d'opera. |   |

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

| Servizi/Funzionalità  | P.ti max | Criteri   | P.ti max       | Sub-criteri   | PUNTI D MAX    | PUNTI Q MAX    | PUNTI T MAX | DESCRIZIONE ARGOMENTATA  |
|---|----------|---|----------------|---|----------------|----------------|-------------|--|
| Per l'organizzazione dello <i>start up</i> e le attività di sensibilizzazione (indagini territoriali, consegna dei contenitori e avvio dei servizi) | 6        | Per modalità innovative di conduzione della fase di consegna dei contenitori e di concertazione della localizzazione e gestione dei bidoni nei grandi condomini nel primo anno di vigenza del contratto. Costituiranno oggetto di valutazione le modalità di organizzazione del servizio, il numero di operatori impiegati e le modalità innovative adottate. | Fino a 2 punti |   | Fino a 2 punti |                |             | Il presente criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di modalità innovative di conduzione della fase di consegna dei contenitori e di concertazione della localizzazione e gestione dei bidoni nei grandi condomini nel primo anno di vigenza del contratto. Costituiranno oggetto di valutazione le modalità di organizzazione del servizio, il numero di operatori impiegati e le modalità innovative adottate.   |
|   |          | Per il numero e modalità di progetti di educazione ambientale per le scuole del Comune di Monza   | Fino a 2 punti |   | Fino a 2 punti |                |             | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione delle modalità e del numero di progetti di educazione ambientale per le scuole del Comune di Monza tramite operatori qualificati (indicare nr. minimo di ore e di classi coinvolte per ogni anno di durata dell'appalto)   |
|   |          | Per la progettazione e conduzione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti e di accompagnamento all'avvio dei nuovi servizi oggetto dell'appalto nel primo anno di vigenza del contratto, ad eseguirsi prima dell'effettivo avvio dei servizi.   | Fino a 2 punti |   | Fino a 2 punti |                |             | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di modalità innovative per la progettazione e conduzione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti e di accompagnamento all'avvio dei nuovi servizi oggetto dell'appalto nel primo anno di vigenza del contratto, ad eseguirsi prima dell'effettivo avvio dei servizi. (costituiranno ad es. oggetto di valutazione le modalità di organizzazione del servizio di comunicazione, il numero, la tipologia e valore innovativo degli strumenti utilizzati ecc.). |
| Per estensione dell'orario di gestione del centro di raccolta comunale e miglioramento della sorveglianza   | 3        | Per estensione dell'orario di apertura della piattaforma ecologica comunale oltre l'orario minimo definito nel D.T.P.   | Fino a 1 punto | Il punteggio massimo viene assegnato all'offerta che propone la maggiore estensione dell'orario di apertura aggiuntivo rispetto all'orario minimo definito nel D.T.P. mentre non viene alcun punteggio se non viene proposta alcun aumento dell'orario. |                | Fino a 1 punto |             | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale estensione dell'orario di apertura della piattaforma ecologica comunale oltre l'orario minimo definito nel D.T.P. al fine di favorire l'accesso alla piattaforma soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.   |
|   |          | Per interventi atti a migliorare la sorveglianza della Piattaforma ecologica comunale in relazione al rischio di furti e danneggiamenti sia durante il giorno che la sera   | Fino a 2 punti | Il punteggio massimo è assegnato all'offerta che propone le iniziative ritenute più efficaci.   | Fino a 2 punti |                |             | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di interventi atti a migliorare la sorveglianza della Piattaforma ecologica comunale in relazione al rischio di furti e danneggiamenti sia durante il giorno che la sera ad esempio attraverso l'installazione e gestione di sistemi di video sorveglianza.  |
| Per collocazione del centro servizi di cui all'art. 33 del CSA  | 2        | Impegno a detenere o impegnarsi a detenere un centro di servizi collocato a distanze minori rispetto a quella massima prevista nell'art. 33 del CSA (6 km)  | Fino a 2 punti | Il punteggio massimo è assegnato all'offerta che propone la distanza più contenuta rispetto a quella massima prevista nell'art. 33 del CSA  |                | Fino a 2 punti |             | Il presente criterio di valutazione riguarda l'eventuale decremento della distanza massima prevista all'art. 33 del CSA della collocazione di uno o più centri di servizi collocati a distanze minori rispetto a quella massima consentita rispetto al Municipio di Monza (6 km))  |
| Per maggiorazione dei km già ricompresi nel canone d'appalto superiori a 60 km per il destino delle frazioni raccolte                               | 2        | Per maggiorazione dei km già ricompresi nel canone d'appalto superiori a 60 km per il conferimento a destino delle frazioni raccolte  | Fino a 2 punti | Il punteggio massimo è assegnato all'offerta che propone la maggiore estensione rispetto ai 60 km previsti dall'art. 21 del CSA   |                | Fino a 2 punti |             | Il presente criterio di valutazione riguarda l'eventuale incremento dei km per i quali l'offerente si impegna a garantire il trasporto senza maggiorazioni di costo rispetto a quelli già ricompresi nel canone d'appalto (60 km) per il conferimento a destino delle frazioni raccolte  |

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

| Servizi/Funzionalità                 | P.ti max  | Criteri  | P.ti max       | Sub-criteri   | PUNTI D MAX    | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | DESCRIZIONE ARGOMENTATA  |   |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------|---|----------------|-------------|-------------|--|---|
| Per servizi integrativi              | 15        | Per servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto (tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto. | Fino a 7 punti |   | Fino a 7 punti |             |             | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel C.S.A. (tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all'art. 20 del C.S.A "Obiettivi minimi e relative premialità o penalità". Ogni servizio integrativo dovrà essere descritto, ed evidenziato nell'offerta tecnica. Costituiranno parametro di valutazione le caratteristiche che renderanno le proposte idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art. 20, l'organizzazione funzionale del servizio integrativo proposto, il personale ed i mezzi impiegati) |   |
|                                      |           | Per l'attivazione gratuita dei servizi opzionali di rimozione dei rifiuti urbani abbandonati.  | Fino a 3 punti |   | Fino a 3 punti |             |             | Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di servizi opzionali di rimozione dei rifiuti urbani abbandonati. L'attribuzione del punteggio sarà proporzionale alla maggiore intensità di espletamento (sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo) ed alle tempistiche di attivazione ed ultimazione dei servizi garantite.   |   |
|                                      |           | Per attivazione di ulteriori servizi opzionali (diversi da quelli di rimozione di rifiuti abbandonati) indicati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto   | Fino a 2 punti |   | Fino a 2 punti |             |             |  | Il presente subcriterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione di ulteriori servizi opzionali (diversi da quelli di rimozione di rifiuti abbandonati) indicati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (con specifica e dettagliata descrizione per ogni servizio proposto) e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale. |
|                                      |           | Per attivazione della raccolta su chiamata di tessili sanitari (con specifica e dettagliata descrizione) e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.                                      | Fino a 3 punti | Per l'attivazione della raccolta dei tessili sanitari presso le famiglie segnalate dal S.S.L.                                     |                |             |             | 1 punto  | Il presente subcriterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione delle modalità di erogazione del servizio di raccolta dei tessili sanitari presso le famiglie segnalate dal S.S.L in cui sono presente pazienti affetti da patologie che rendono necessario l'uso di tali dispositivi  |
|                                      |           |  |                | Per l'attivazione della raccolta dei pannolini presso tutte le famiglie in cui sono presenti neonati con età inferiore ai 18 mesi |                |             |             | 2 punti  | Il presente subcriterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta e relativa accurata definizione delle modalità di erogazione del servizio di raccolta dei pannolini presso tutte le famiglie in cui sono presenti neonati con età inferiore ai 18 mesi segnalate dal servizio anagrafe del Comune in base alle richieste pervenute all'amministrazione Comunale.           |
| <b>PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO</b> | <b>70</b> |  |                |   |                | <b>70</b>   |             |  |   |

### **18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

**[In caso di criteri qualitativi - D]** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie secondo le modalità definite nel cap. V delle Linee Guida n. 2 ANAC sull'OEPV aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017 secondo il metodo 1 di pag. 16 delle suddette Linee Guida e cioè che al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti, variabile da zero ad uno, di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Si precisa, inoltre, che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, all'uopo, previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione di un punteggio corrispondente ad un coefficiente variabile tra 1 e zero attribuibile per la stessa voce, e segnatamente:

|   |   |     |
|---|---|-----|
| - | Preferenza massima                        | 1,0 |
| - | Preferenza grande                         | 0,8 |
| - | Preferenza media                          | 0,6 |
| - | Preferenza piccola                        | 0,4 |
| - | Preferenza minima                         | 0,2 |
| - | Nessuna preferenza o parità di preferenza | 0,0 |

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 3,2346 punteggio attribuito 3,234).

**[In caso di criteri quantitativi - Q]** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo bi-lineare assumendo per il parametro X il valore di 0,80.

**[In caso di criteri tabellari]** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### **18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

#### **Formula "bilineare"**

Per i servizi base sono previsti **27 punti da calcolare con la seguente formula:**

$$P_i = P_{max} * C_i$$

**$P_i$** : punteggio da attribuire all'offerta del concorrente *i*-esimo

**$P_{max}$** : 27 punti

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

**$C_i$**  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**$A_i$**  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

**$A_{\text{soglia}}$**  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

**$X$**  = 0,80

**$A_{\text{max}}$**  = valore del ribasso più conveniente

Per i servizi opzionali sono previsti **3 punti da calcolare con la seguente formula:**

$$P_i = P_{\text{max}} * C_i$$

**$P_i$** : punteggio da attribuire all'offerta del concorrente *i*-esimo

**$P_{\text{max}}$** : 3 punti

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

**$C_i$**  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**$A_i$**  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

**$A_{\text{soglia}}$**  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

**$X$**  = 0,80

**$A_{\text{max}}$**  = valore del ribasso più conveniente

#### **18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{a_i} \times P_a + C_{b_i} \times P_b + \dots + C_{n_i} \times P_n$$

dove

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>P<sub>i</sub></b>  | = | <i>punteggio concorrente i;</i>                                   |
| <b>C<sub>ai</sub></b> | = | <i>coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;</i> |
| <b>C<sub>bi</sub></b> | = | <i>coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;</i> |
| .....                 |   |   |
| <b>C<sub>ni</sub></b> | = | <i>coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;</i> |
| <b>P<sub>a</sub></b>  | = | <i>peso criterio di valutazione a;</i>                            |
| <b>P<sub>b</sub></b>  | = | <i>peso criterio di valutazione b;</i>                            |
| .....                 |   |   |
| <b>P<sub>n</sub></b>  | = | <i>peso criterio di valutazione n.</i>                            |

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

#### **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **21/11/2018** alle ore **09.30** presso il servizio C.U.A. I° piano Palazzo Municipale – Piazza Trento e Trieste, Monza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito *ad hoc*, ai sensi dell'art.5.2 delle Linee Guida n.3 A.N.A.C. aggiornate con Deliberazione del Consiglio n.1007 del 11/10/2017, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dall'organo competente alla commissione giudicatrice: in idoneo locale chiuso a chiave.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio all'organo competente dell'amministrazione comunale nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara istituito *ad hoc*, ai sensi dell'art. 5.2 delle Linee Guida n.3 A.N.A.C., aggiornate con Deliberazione del Consiglio n.1007 del 11/10/2017, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica all'organo competente dell'amministrazione comunale che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi

dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra l'organo competente dell'amministrazione comunale, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,

alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.784,96 la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato 3 al DTP "Allegato 3 - Personale in forza all'attuale appaltatore"

**25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE n. 2016/ 679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Monza li, 28/09/2018

II RUP  
Arch. Alberto Gnoni

